



La sentenza

«Abusi da demolire»

Il Tar del Lazio condanna il Comune all'esecuzione delle demolizioni di alcuni immobili considerati abusivi e realizzati da privati vicino all'azienda Rida

APRILIA

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, ha accolto il ricorso presentato dalla società **Rida Ambiente** contro il Comune di Aprilia per la mancata esecuzione di tre ordinanze di demolizione emesse nel 2017. Con una sentenza depositata nei giorni scorsi, il Tar ha dichiarato illegittimo il silenzio dell'amministrazione comunale e l'ha condannata a provvedere, entro sessanta giorni, all'esecuzione degli ordini oppure a prendere una decisione formale in merito.

Il caso nasce da una lunga vicenda tra **Rida Ambiente**, azienda che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti speciali nella zona industriale di Aprilia, e i proprietari di alcuni immobili adiacenti, tra cui Denis Mantovani, accusati dalla società di aver realizzato ampliamenti edilizi abusivi. Tali abusi, secondo **Rida**, avrebbero determinato una riduzione delle distanze tra le costruzioni residenziali e l'impianto industriale, creando una serie di proble-

mi in termini di compatibilità urbanistica e ambientale.

Dopo una serie di segnalazioni, nel 2017 il Comune aveva effettivamente emesso tre ordinanze di de-

molizione, rimaste però nei cassetti dell'amministrazione. Nonostante l'accertamento dell'inottemperanza da parte della Polizia Locale nel 2021, l'ente si è limitato a sanzionare economicamente i proprietari, senza procedere alla rimozione degli abusi. Nel settembre 2024, **Rida** ha rinnovato la richiesta formale al Comune affinché si desse finalmente seguito alle ordinanze, ma anche in quel caso non è arrivata alcuna ri-

sposta. Da qui il ricorso al Tar, che ha ritenuto fondate le ragioni della società. Secondo il giudice, il Comune non può limitarsi a sanzionare gli abusi, ma ha il dovere di concludere l'intero procedimento amministrativo, portando a termine l'ordine di demolizione. La sentenza chiarisce che l'esercizio del potere repressivo in materia edilizia non si esaurisce con l'adozione dell'ordinanza, ma include anche la sua effettiva esecuzione.

Il Tar ha inoltre respinto le eccezioni sollevate dal Comune, secondo cui una delle ordinanze sarebbe oggetto di un ricorso pendente e le

altre non sarebbero più attuali. "Non risulta alcuna sospensione cautelare - si legge nella sentenza - e l'amministrazione non può sottrarsi ai propri obblighi per il semplice fatto che l'ordine di demolizio-

ne sia stato contestato". Anche l'argomentazione secondo cui alcune parti degli immobili sarebbero legittime non ha convinto i giudici, che hanno ricordato come sia comunque possibile, in una fase successiva, valutare l'applicazione di norme specifiche del Testo Unico dell'edilizia, come l'articolo 34.

Se il Comune non provvederà entro il termine stabilito, il Tar potrà nominare un commissario ad acta che agirà in sua vece per portare a termine le demolizioni.

Una sentenza che segna un passaggio importante non solo per i soggetti coinvolti, ma anche per il tema più generale dell'efficacia delle ordinanze edilizie e dell'obbligo delle amministrazioni di dare seguito agli atti adottati. L'inerzia della pubblica amministrazione, sottolineano i giudici, non può essere tollerata, soprattutto quando in gioco ci sono il rispetto delle regole urbanistiche e la tutela degli interessi pubblici e privati. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**QUESTI INSEDIAMENTI
AVREBBERO CREATO
PROBLEMI ALL'AZIENDA
PER LE COMPATIBILITÀ
AMBIENTALI E URBANISTICHE**



La sede del Tar di Latina



Peso: 48%